

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**Sommario: 1. Sintesi e profili evolutivi;**

2. Evoluzione del quadro programmatico: 2.1 premessa; 2.2 DPEF 1998; 2.3 DPEF 1999; 2.4 legge 27 dicembre 1997, n. 450 - legge finanziaria 1998; 2.5 legge 27 dicembre 1997, n. 449 - (collegato 1998); 2.6 DPR 27 gennaio 1998, n. 25; 2.7 il Patto Sociale 22 dicembre 1998; 2.8 legge 23 dicembre 1998, n. 449 - legge finanziaria 1999. 2.9 legge 23 dicembre 1998, n. 448 - (collegato 1999); 2.10 nota preliminare alla tabella n. 20/1998; direttive ministeriali.

3. Evoluzione del quadro normativo: 3.1 la qualificazione giuridica delle università; 3.2 le leggi n. 59 e n. 127 del 1997; 3.3 ricerca scientifica e tecnologica; 3.4 istruzione universitaria; 3.5 provvedimenti in itinere.

4. La gestione: risultati finanziari e contabili: 4.1 la classificazione per funzioni obiettivo; 4.2 dati essenziali della gestione 1998; 4.3 contenimento dei trasferimenti statali e giacenze di tesoreria; 4.4 la gestione condotta dai centri di responsabilità.

5. La valutazione dei sistemi universitario e della ricerca: 5.1 premessa; 5.2 l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario; 5.3 il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR); 5.4 selezione dei principali indicatori; 5.4.1 istruzione universitaria; 5.4.2 ricerca e sviluppo.

6. Organizzazione e personale del Ministero: 6.1 l'assetto organizzativo nel 1998; 6.2 lo schema per il nuovo regolamento d'organizzazione; 6.3 i dirigenti e il personale; 6.4 il Servizio per il controllo interno.

1. Sintesi e profili evolutivi

Si espongono in questo paragrafo gli aspetti essenziali dell'esame del rendiconto e dei più rilevanti atti gestionali realizzati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica durante l'anno 1998.

Il rendiconto del Ministero costituisce oggetto di analisi distinta da quella riguardante i sistemi università e ricerca, per i quali sono previsti specifici strumenti di indagine. Ciò non esclude però di poter svolgere già in questa sede alcune considerazioni d'insieme. Anzitutto alcuni dati quantitativi. Gli attori dei due sistemi sono costituiti da circa 1.600.000 studenti; circa 125.000 unità di personale.

Le risorse rese disponibili dallo Stato nell'anno 1998 sono state circa 16.000 mld. Esse hanno rappresentato il 2% della spesa statale; il 22% delle disponibilità destinate all'istruzione (dalla scuola materna all'istruzione universitaria), che a loro volta hanno costituito il 9,4% del totale della spesa dello Stato. Circa 11.000 mld hanno rappresentato retribuzioni al personale: pari al 68% della intera dotazione finanziaria¹.

L'incidenza della spesa statale risulta lievemente in crescita; la constatazione è conseguenza dell'incremento delle assegnazioni dell'ultimo biennio, confermato per il 1999.

In rapporto al PIL gli indici percentuali corrispondono a circa il 5% per l'istruzione; di cui lo 0,8% è relativo all'istruzione universitaria, ed all'1% per la ricerca.

¹ Questi ultimi dati costituiscono elaborazione delle risultanze del referato della Corte sul costo del lavoro pubblico citato alla nota n. 26.

Il quadro complessivo degli interventi a favore delle università e del settore della ricerca è in forte movimento sia per gli indirizzi programmatici, sia per le innovazioni normative, riguardanti soprattutto gli aspetti organizzativi.

Pur apprezzando lo sforzo alla base dell'ingente produzione che si frange nei molteplici livelli delle fonti normative, si avverte in alcuni casi il pericolo di sovrapposizioni e di un troppo rapido succedersi delle norme. Una maggiore attenzione alle esigenze di stabilità, unita a verifiche mirate a saggiare la validità delle innovazioni, potrebbe far acquisire sicurezza e spessore qualitativo all'azione amministrativa. Per questo potrebbero soccorrere le serie di indicatori, internazionalmente testati, ormai disponibili².

Gli obiettivi posti nei documenti programmatici appaiono, in alcune circostanze, piuttosto come finalità strumentali - tappe intermedie di un percorso - che come veri e propri obiettivi strategici: ad es. l'elevazione della percentuale di risorse in rapporto al PIL.

Sotto questo riguardo risalta la centralità della funzione di valutazione e per essa degli organismi, ai quali è affidata per i sistemi universitario e della ricerca.

La Corte, nell'esercizio dell'azione di alta sorveglianza sugli organi di valutazione, richiama l'attenzione sulle necessità che essi si possano dedicare in via esclusiva a tale importante funzione, evitando da parte dell'Amministrazione di coinvolgerli in compiti di contenuto strettamente amministrativo. Evenienza che allontana gli organismi di valutazione dal *focus* del compito primario e ne compromette gravemente la capacità di giudizio indipendente.

² Se ne veda la selezione esposta al paragrafo n. 5.4.

Per il settore della ricerca si segnala l'iniziativa governativa per un'efficace programmazione e coordinamento degli enti di ricerca, costituita dall'emanazione del d.lgs. n. 204 del 1998, cui si accompagna un pressochè generale riordinamento dei singoli enti di ricerca. Ciò dovrebbe tradursi in un forte potenziamento della rete delle istituzioni di ricerca scientifica e tecnologica.

Il processo volto al pieno esercizio dei poteri di autonomia da parte delle università ha segnato tappe importanti nel 1998. Quelle di maggior rilievo sono il reclutamento dei docenti e gli ulteriori passi per la realizzazione di forme di autonomia didattica, finalizzate a rendere possibili offerte formative differenziate e meglio orientate alle esigenze del mondo del lavoro.

Tratti evolutivi del sistema sono la crescita dell'apporto finanziario degli studenti (tasse e contributi) sul finanziamento complessivo: circa 6 punti percentuali dal 1990 al 1996; la riduzione del numero totale degli iscritti che, per la prima volta, nel 1997 si è ridotto dell'1,4% rispetto all'anno precedente.

L'attuazione dei piani di sviluppo denuncia la necessità di un'attenta azione di monitoraggio al fine di raggiungere livelli adeguati di risorse umane e strumentali per assicurare un adeguato servizio formativo nelle singole sedi universitarie.

Ciò impone che gli atti di programmazione siano adottati nel rispetto dei contenuti e dei tempi stabiliti dalle norme e della posizione di autonomia che la Costituzione garantisce alle università.

Il Ministero è chiamato a presentare gli esiti degli interventi al fine di evitare di esaurire l'azione amministrativa nella formulazione di indirizzi

programmatici, nella produzione di complessi testi normativi e nella assegnazione di fondi.

Negli anni 1997-1998 è stata condotta una azione attenta al contenimento del fabbisogno statale: esso si è coniugato con lo stimolo indirizzato alle università ed agli enti di ricerca per la piena utilizzazione delle disponibilità di tesoreria, che, rispettivamente, alla fine dei mesi di dicembre 1997 e 1998 e di marzo 1999 avevano raggiunto per le università 2.120, 1.781 mld e 2.200 mld circa. Gli enti di ricerca al 31 dicembre 1997 e 1998 disponevano in tesoreria, rispettivamente, di 1.632 e 572 mld.

Fin dalla relazione sul rendiconto 1994³ la Corte segnalava che il MURST si trovava ormai collocato in una dimensione che ne richiedeva la trasformazione da organo di carattere gestionale - quale era stata sostanzialmente la Direzione generale dell'istruzione universitaria presso il Ministero della Pubblica istruzione fino al sopravvenire della legge n. 168 del 1989 - in istituzione a profilo prevalentemente programmatico, di indirizzo e di assegnazione di risorse e centro coordinatore di un sistema caratterizzato dal principio dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca⁴. Questa prospettiva conduceva inevitabilmente a valorizzare al massimo le funzioni di conoscenza, valutazione e vigilanza sulle istituzioni, che trovavano espressione nell'indirizzo organizzativo adottato dalla l. n. 168, anticipatore di quello che si sarebbe poi generalmente affermato nella

³ Corte dei conti - Sezioni riunite in sede referente: decisione e relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1994 - vol. II pagg. 571 e ss.

⁴ Delle risorse gestite dal MURST oltre il 98% vengono trasferite alle università ed alle istituzioni di ricerca.

legislazione di riforma amministrativa degli anni 1990 fino alle leggi n. 59 e n. 127 del 1997.

Questo processo si avvia a compimento con l'esercizio da parte del Governo delle deleghe legislative disposte dalle leggi ora citate. Esso ha largamente interessato l'assetto delle università e degli enti di ricerca e avrà ulteriori riflessi sulla configurazione dello stesso Ministero, ove il preannunciato disegno di creare un'amministrazione centrale più compatta trovi realizzazione e conseguentemente l'attuale struttura ministeriale entri a comporre un'unica unità amministrativa insieme a quella preposta agli altri gradi di istruzione, secondo la soluzione contenuta nello schema di decreto legislativo approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri il 4 giugno scorso.

Ma anche in questo caso l'attuale Ministero ha anticipato i tempi della riorganizzazione e, con un apposito schema di regolamento, approvato in via preliminare il 14 maggio c.a. dal Consiglio dei Ministri, si dota di un'unica struttura dipartimentale volta a facilitare l'integrazione tra i due poli dell'università e della ricerca e, quindi, l'esercizio delle funzioni di governo e di coordinamento.

Una approfondita riconsiderazione meritano le classificazioni adottate per l'esposizione dei dati finanziari nello stato di previsione della spesa e nel rendiconto del Ministero. Occorre che le risorse espresse dalle unità previsionali di base possano significativamente raccordarsi alle finalizzazioni di spesa

indicate dai diversi livelli delle funzioni obiettivo. Appare in particolare necessario conoscere l'entità delle risorse complessivamente utilizzate per la ricerca.

Aspetto di notevole delicatezza che tarda a trovare una soluzione è quello della omogenea redazione dei conti consuntivi delle università, previsto dalla legge n. 168 del 1989 articolo 7, comma 6.

La mancata attuazione della disposizione impedisce il consolidamento dei conti universitari, privando la funzione di controllo ed anche l'azione amministrativa del Ministero di un insostituibile strumento di riferimento⁵.

Due delibere della Sezione del controllo appaiono di notevole rilievo. La prima⁶ ha risolto il dubbio interpretativo insorto circa l'articolo 6 commi 1 del DL n. 120/1995 convertito con modificazioni nella l. n. 236/1995, chiarendo che nel corso dell'anno dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge le università potevano stipulare accordi di programma ed accedere alle relative risorse finanziarie anche a prescindere dalla deliberazione dello statuto e del regolamento, ma che, dopo il decorso dell'anno, l'assolvimento di tali adempimenti costituiva condizione inderogabile per la stipula degli accordi.

L'articolo 18 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ha tradotto in precetto legislativo l'indirizzo interpretativo elaborato dalla Corte.

⁵ Corte dei conti - Sezione del controllo - III collegio 18 giugno - 3 luglio 1998 delibera n. 82 - Indagine intersensoriale sugli effetti della quota di riequilibrio sul sistema universitario italiano - esercizi finanziari 1994-1995.

⁶ Corte dei conti - Sezione del controllo - I collegio - 15 ottobre - 6 novembre 1998 delibera n. 119.

La seconda⁷ ha definito l'ambito dei poteri per l'espletamento dell'incarico del Commissario ad acta nominato per portare a compimento i progetti compresi nell'azione organica n. 2 già affidati alla soppressa Agensud e successivamente trasferiti al MURST.

La Corte - Sezione del controllo - ha inoltre approvato il 15 giugno 1999 la relazione sui consorzi per l'insegnamento universitario a distanza.

La relazione ha ricostruito il quadro delle risorse destinate all'insegnamento universitario a distanza rese disponibili dai due successivi piani di sviluppo 1991-93 e 1994-96 e la loro utilizzazione da parte del Consorzio per l'università a distanza (C.U.D.) di Rende (Cosenza) e dal Consorzio NET.T.UNO. di Roma. Esse sono ammontate a 75 mld, delle quali 65 mld sono state assegnate ai due consorzi; 20 mld non sono stati utilizzati perchè non è stato costituito l'organismo nazionale di indirizzo, coordinamento e di promozione della ricerca, previsto dal piano di sviluppo 1991-93.

Il CUD, a seguito di difficili vicende gestionali, è stato dichiarato fallito con sentenza n. 609 del Tribunale di Cosenza del 30 aprile 1998.

Il Consorzio NET.T.UN.O presenta, invece, una soddisfacente situazione gestionale e dimostra una notevole capacità realizzativa.

La Corte ha censurato l'azione del Ministero, rilevandone la frammentarietà e i rilevanti ritardi nelle procedure di assegnazione delle risorse, la parziale

⁷ idem - 18 gennaio - 22 febbraio 1999 delibera n. 9.

utilizzazione ed il riparto caratterizzato per il piano 1991-93 da criteri empirici, acriticamente paritari e dalla mancanza di indirizzi strategici.

In considerazione dei positivi risultati raggiunti dal Consorzio NET.T.UN.O, la Corte, accogliendo la proposta avanzata dallo stesso Consorzio e condivisa dal Ministero, auspica che le attività del Consorzio possano essere sostenute da risorse erogate con adeguata continuità.

2. Evoluzione del quadro programmatico

2.1 premessa

La valutazione dell'azione complessiva svolta dal Ministero nel corso della gestione 1998 presuppone un quadro programmatico di riferimento. E' quindi opportuno tracciarne una rapida sintesi.

Le indicazioni essenziali sono contenute nei documenti per la programmazione economica e finanziaria, nelle leggi finanziarie e nei provvedimenti collegati, nella legge di bilancio, nelle direttive ministeriali.

Per altro verso, l'azione ministeriale si inserisce nei processi di riforma amministrativa, che investono anche i sistemi universitario e della ricerca, promossi dalle leggi n. 59 e n. 127 del 1997, di cui si dirà nel paragrafo seguente. Essi riguardano la distribuzione delle funzioni tra i diversi livelli istituzionali, il conseguente nuovo assetto dei poteri centrali e delle autonomie funzionali, le misure e gli strumenti per la definizione e il rispetto degli standard nazionali, l'individuazione degli strumenti di governo e di finanziamento dei sistemi universitario e della ricerca, il riordinamento dei principali enti di ricerca.

2.2 DPEF 1998

In coerenza con questo processo il D.P.E.F. 1998 sollecita l'accentuazione della responsabilizzazione finanziaria degli enti periferici anche mediante la riduzione dei flussi di provenienza statale destinati alla provvista di cassa e l'esercizio di un controllo permanente.

Il sostegno della ricerca, che deve, secondo il DPEF, tradursi in un incremento delle risorse, è finalizzato a consentire anche lo sviluppo della ricerca privata.

2.3 DPEF 1999

Questi indirizzi risultano precisati, in termini di migliore concretezza, nel D.P.E.F. 1999 (approvato dalle Camere nel maggio 1998) e, come si avrà modo di esporre, trovano rispondenza nei provvedimenti e nelle misure adottate.

Sono posti come obiettivi prioritari della riforma delle università: l'operatività del nuovo sistema di reclutamento dei docenti, l'avvio della autonomia didattica degli atenei, la riduzione dei tempi di conseguimento dei diplomi da parte degli studenti e degli abbandoni, il potenziamento degli interventi atti a migliorare la condizione studentesca (diritto allo studio) e le strutture edilizie.

A sostegno del sistema ricerca, dopo l'emanazione del decreto legislativo volto alla disciplina della programmazione, del coordinamento e della valutazione, (d.lgs. 5 giugno 1998, n.204), gli obiettivi principali sono costituiti:

- dall'elevazione dell'indice che esprime il rapporto della spesa rispetto al PIL al 2%;(attualmente l'indice è pari a circa l'1%);

- dall'istituzione di un fondo per il finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale;
- dall'incentivazione della ricerca nel tessuto industriale anche mediante la semplificazione delle modalità di funzionamento del fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) e del fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA);
- dalla promozione dell'occupazione anche mediante appositi assegni di ricerca per ricercatori e tecnici presso le piccole e medie imprese.

2.4 legge 27 dicembre 1997, n. 450 – legge finanziaria 1998

Il seguente prospetto indica le risorse messe a disposizione nelle diverse tabelle:

(in miliardi)

TABELLE	1998	1999	2000	2001
A	41.8	88,8	95,4	—
B	49.7	140.4	153.6	—
C	3.128.0	3.221.0	3.358.0	—
F	175.0	97.0	30.0	8
TOTALE	3.394.5	3.547.2	3.637.0	8

Le disponibilità delle tabelle A e B sono destinate a finanziare finalità di spesa, rispettivamente, di parte corrente e di conto capitale, conseguenti all'approvazione di provvedimenti legislativi *in itinere* riguardanti interventi destinati alla ricerca universitaria ed ai progetti integrati.

La tabella C determina gli stanziamenti che leggi di spesa a carattere permanente demandano alla legge finanziaria: tra di essi, quelli per il C.N.R., l'A.S.I., le università, comprese le esigenze per l'edilizia.

La tabella F rimodula le quote annuali di leggi di spesa a carattere pluriennale con peculiare considerazione per la ricerca applicata.

Il volume complessivo di risorse rese disponibili raggiunge nel 1998 3.394,5 mld, valore che la legge finanziaria per il 1999 (legge n. 449/1998) eleva relativamente all'esercizio 1999 di oltre 1.000 miliardi (4.502,4 mld).

Le dotazioni rese disponibili dalle tabelle A e B della legge finanziaria 1998 risultano integralmente utilizzate dalla legge 3 agosto 1998, n. 315, che ha finanziato alcuni interventi per l'università e la ricerca.

Tra le destinazioni di spesa di parte corrente sono comprese le borse di studio per i dottorati di ricerca, la selezione e valutazione di progetti di ricerca; tra quelle di parte capitale il rifinanziamento del FSRA, i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale svolti dagli atenei⁸ ed alcuni specifici interventi di edilizia (Politecnico di Torino: sede di Mondovì; Roma - La Sapienza: sede di Latina).

2.5 Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - (collegato 1998)

Si segnalano alcune disposizioni di più rilevante interesse.

- L'articolo 47 conferma e adatta la disciplina volta alla riduzione delle giacenze di tesoreria degli enti pubblici, dei cui esiti gestionali si dirà più avanti.
- L'articolo 51 determina il fabbisogno complessivo del sistema universitario ancorandolo per il 1998 a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e per gli anni 1999-2000 allo stesso valore incrementato del tasso di inflazione programmato.

⁸ Il decreto ministeriale 3 dicembre 1998 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 1999) disciplina le modalità di presentazione da parte delle università e degli osservatori dei programmi da cofinanziare con i fondi per la ricerca di rilevante interesse nazionale e per l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche e il funzionamento della commissione di selezione.

Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90% dei trasferimenti statali sul fondo per il funzionamento ordinario (F.F.O.). Ove nel 1997 sia stato superato il limite, si può procedere ad assunzioni il cui costo non ecceda il 35% delle risorse rinvenienti da cessazioni.

Le risorse destinate nel 1998 al C.N.R., all'A.S.I., all'I.N.F.N., all'I.N.F.M. e all'E.N.E.A., determinate in 3.128 mld, saranno incrementate del tasso di inflazione programmato per il 1999 e il 2000.

Tali misure comportano una riduzione del fabbisogno tendenziale pari a circa 500 mld per il 1998 e a importi di poco superiori per gli anni 1999-2000.

Le università, gli osservatori, gli enti pubblici di ricerca, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a dottori di ricerca o a laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico professionale. Gli assegni hanno durata di quattro anni prorogabili fino ad un massimo di otto e non danno luogo a diritti per l'accesso nei ruoli dei soggetti che li hanno conferiti. Il loro importo è determinato con decreto del Ministro.⁹

Viene infine istituito il fondo speciale per la ricerca di interesse strategico destinato al finanziamento di specifici progetti e se ne dispone la provvista¹⁰.

⁹ Il decreto MURST 11 febbraio 1998 (G.U. n. 84 del 10 aprile 1998) ha determinato l'importo lordo annuo degli assegni in una somma compresa tra un minimo di 25 milioni ed un massimo di 30 milioni.

¹⁰ L'art. 51, comma 9, della l. n. 449/1997, che istituisce il fondo, ne determina la dotazione finanziaria nell'importo risultante dalla somma:

a) delle disponibilità del capitolo 7520 MURST;

b) da una percentuale non superiore al 5% di ogni stanziamento destinato al CNR, all'A.S.I., all'O.G.S., al C.I.R.A., all'ENEA, al FSRA;

c) dalle disponibilità rinvenienti dal D.L. n. 415/1992, convertito con modificazioni nella l. n. 488/1992. La dotazione 1998 - capitolo 7520 - è risultata costituita da circa 259 mld di residui e da circa 39 mld di competenza. Sui residui sono stati disposti pagamenti per 100 mld e ulteriormente mantenuti come residui 159 mld, le risorse di competenza costituiscono residui per oltre 27 mld ed economie per circa 12 mld.

2.6 D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, comma 8 lettera a).¹¹ della legge n. 59/1997 il regolamento, in sostituzione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 245, semplifica e razionalizza la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario. I principali contenuti riguardano: la determinazione degli obiettivi con decreto del Ministro; l'individuazione dei soggetti abilitati a formulare proposte con indicazione delle risorse disponibili e da acquisire; la previsione di pareri da parte dei Comitati regionali di coordinamento; la redazione di una relazione tecnica da parte dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Il Ministro con proprio decreto individua le iniziative da realizzare nel triennio, nonché strumenti, modalità e criteri di riparto delle risorse. Le università possono autonomamente istituire corsi e facoltà con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Per l'attuazione delle disposizioni ora descritte il Ministro ha adottato i decreti 6 e 30 marzo 1998¹² con i quali ha indicato gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000 ed ha individuato gli atenei e le facoltà sovraffollate, definendo i criteri per la graduale separazione organica degli stessi. E' stata inoltre disposta la

¹¹ Si ricorda che l'art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997 consente l'emanazione, sulla base di specifici criteri di regolamenti con forza abrogatrice di precedenti disposizioni legislative per i seguenti oggetti:

a) sviluppo, programmazione e valutazione del sistema universitario (c.f.r. D.p.R. 27 gennaio 1998, n. 25);

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario; istituzione di un consiglio nazionale degli studenti (cfr. DPR 2 dicembre 1997, n. 491). Per questi oggetti si vedano anche i commi da 102 a 108 dell'articolo 17 della legge n. 127/1997;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e per l'approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati.

Inoltre l'allegato 1 punto n. 41 dello stesso articolo 20, comma 8, estende la possibilità di disciplinare mediante regolamenti i procedimenti di ammissione alle agevolazioni alle imprese per le spese di ricerca e innovazione tecnologica.

¹² Pubblicati nelle Gazzette ufficiali, rispettivamente, n. 83 del 9 aprile 1998 e n. 109 del 13 maggio 1998.

ripartizione delle disponibilità provenienti dalla legge finanziaria 1998 tra i diversi obiettivi:

- il 40% è destinato allo sviluppo della ricerca universitaria, al potenziamento dei servizi tecnologici e alla collaborazione interuniversitaria internazionale;
- il 40% al completamento dei precedenti piani di sviluppo, alla riduzione degli squilibri territoriali, al decongestionamento dei mega-atenei, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti della scuola;
- il 20% all'innovazione didattica, al miglioramento dell'offerta formativa e all'integrazione con l'istruzione secondaria superiore.

Solo il 21 giugno 1999 il Ministro ha emanato l'ulteriore decreto - previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del DPR n. 25 del 1998 - per l'individuazione delle iniziative da realizzare nel triennio, degli strumenti e modalità attuative e per la definizione dei criteri di riparto delle risorse. Ciò ha finora impedito l'operatività del programma triennale di sviluppo del sistema universitario per gli anni 1998-1999-2000. Per tale decreto è in corso il procedimento di controllo.

2.7 il Patto Sociale 22 dicembre 1998.

L'insieme delle misure di potenziamento dei sistemi universitario e di ricerca hanno trovato una più organica considerazione nell'ambito del c.d. Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione, sottoscritto dal Governo con le Parti sociali il 22 dicembre 1998. Notevole soprattutto la visione integrata dei diversi livelli di istruzione con le esigenze della formazione professionale per l'effettivo inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Ciò deve avvenire, oltre che con gli strumenti di cui si è già fatto cenno, mediante la formulazione di un *masterplan* delle attività e delle risorse per un'offerta integrata di istruzione, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico. Il piano è stato presentato alle Parti sociali il 20 aprile 1999.

2.8 legge 23 dicembre 1998, n. 449 -legge finanziaria 1999

Secondo lo schema seguito nel paragrafo 2.4, il prospetto espone le risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria 1999 a favore dei sistemi universitario e della ricerca. Esso consente di cogliere la progressione dei flussi finanziari nell'arco degli anni 1998-2001 mediante un raffronto delle decisioni assunte dalle leggi finanziarie 1998 e 1999 in ordine alla entità delle risorse ed alle finalizzazioni di spesa.

(in miliardi)

TABELLE	1999	2000	2001
A	200,0	190,0	190,0
B	20,0	697,5	699,5
C	3.426,0	3.401,0	3.401,0
D	724,5	-	-
F	181,9	93,1	14,0
TOTALE	4.552,4	4.381,6	4.304,5

Il disegno di legge presentato dal Governo il 20 aprile 1999 - AC n. 5924 - definisce, in attuazione degli impegni programmatici assunti con i DPEF, le destinazioni di spesa dei fondi recati dalle tabelle A e B. Va segnalato che le disponibilità recate dalla tabella B risultano integrate, a carico dell'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro, da 40 e 50 mld, rispettivamente, per gli anni 2000 e 2001.